



COMUNE DI GINESTRA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE N. **9**

data **28.03.2019**

PROTOCOLLO N. **1033**

data **08.04.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO
TARI 2019 - PRESA D'ATTO AGEVOLAZIONI TARIFFE -
FISSAZIONE SCADENZE**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **16,00** e prosiegua nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - POMPA FIORELLA	P	
2 - PEPICE GIUSEPPE	P	
3 - DELFRANCO ANTONIO	P	
4 - URANA VINCENZO	P	
5 - TUCCIARIELLO MICHELE	P	
6 - GRANOLLA PASQUALE	P	
7 - CHIARITO MARIA TERESA	P	
8- BOCHICCHIO ALBERTO	P	
9- TUCCIARIELLO RAFFAELE	A	
10- MILITO LUCIA	P	
11- PETAGINE FRANCESCO	P	

Totale presenti **10** Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Carmen RUGGERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **POMPA FIORELLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: Si esprime PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Dott. Dario ESPOSITO _____ <input checked="" type="checkbox"/> Rag. Donato CAPOSICCO <u>F.to come originale</u> <input type="checkbox"/> Geom. B. Claudio D'AURIA _____	Parere del responsabile del Servizio Finanziario in merito al visto di regolarità contabile: Si esprime PARERE FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Rag. Donato CAPOSICCO <u>F.to come originale</u>
--	---

Relaziona il Sindaco: per la tassa dei rifiuti vi è stato un incremento pari ad euro 7.000,00.
Per i resto rimane tutto invariato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014»), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata confermata anche per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) e successivamente estesa a tutto il 2018, ad opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), con l'unica eccezione della TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 8 DPR n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- Che l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, specifica che il piano finanziario deve individuare:
 - il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
 - il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
 - l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.
- Che il piano finanziario si struttura quindi, essenzialmente, attorno a due nuclei tematici i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio e i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione; è sotto questo ultimo aspetto che il piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

VISTO l'allegato Piano Finanziario;

RILEVATO che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 95.238,37 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

VERIFICATO che il valore medio standard di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario standard del Comune di Ginestra ammonta ad € 517,05, al netto dei costi amministrativi pari ad Euro 13.311,40 che sommati ai costi standard rilevati dall'IFEL, determinano un costo effettivo per il Comune di Ginestra pari ad € 517.05 per tonnellate di rifiuti smaltiti;

EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo, calcolato come quoziente tra i costi effettivi previsti per il 2019 e le tonnellate che si prevede di smaltire, pari a € 517,05, è risultato inferiore al costo unitario standard del Comune di Ginestra calcolato attraverso l'applicativo IFEL e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 18/03/2019;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ✓ la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. «Legge Del Rio»);
- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTI ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente, che sono stati puntualmente richiesti e formalmente acquisiti agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI** approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, riportate e confermate, dal quale risulta un costo di € 95.238,37, oltre al Tributo Provinciale nella misura del 5%;
2. **DI** applicare alle tariffe riportate negli allegati A e B del piano Finanziario la riduzione del 10% prevista dall'art. 31 del comma 4 del regolamento IUC (riduzione per raccolta differenziata) approvato con delibera di C.C. n. 10 del 28/04/2016;
3. **DI** prendere atto e approvare la delibera di G.C. n. 22 del 18/03/2019 con la quale sono state determinate le agevolazioni tariffarie anno 2019;
4. **DI** stabilire che il pagamento del tributo può essere effettuato in n. 3 rate (tre) alle scadenze di seguito riportate:
 - Prima rata 31 Luglio 2019
 - Seconda rata 30 Settembre 2019
 - Terza rata 30 Novembre 2019
5. **DI** dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to POMPA FIORELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen RUGGERI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per restarvi quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

N. 120

Ginestra li 08.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000).

Ginestra li **28.03.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Ginestra li' **28.03.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen RUGGERI